



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 10/10/2012
MULTE COMMINATE SUL CAMPO. MODALITA' RECUPERO SANZIONI ANNI
PREGRESSI.
IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 179 del 29.12.2009 con la quale, a modifica dei regolamenti delle corse è stato disposto che dal 1° gennaio 2010 gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono versate all'UNIRE;

PRESO ATTO che da verifiche contabili effettuate per gli anni 2010, 2011 non risulta che siano state regolarmente versate le sanzioni pecuniarie comminate sul campo ai sensi dei regolamenti



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

delle corse, e che tale inadempienza è emersa anche a seguito di una ricognizione effettuata presso le Società di corse che hanno l'obbligo di prestare ogni collaborazione necessaria per consentire il realizzo dei relativi importi;

PRESO ATTO inoltre che il buon esito della procedura amministrativa che sovrintende alla riscossione di tali somme risulta in parte compromessa da una serie di difficoltà connesse a non univoci comportamenti da parte dei soggetti coinvolti nella procedura stessa;

CONSIDERATO che l'Ente deve procedere al recupero di tali somme;

VISTA la nota prot. n. 0000507 del 5.10.2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prende atto del preannunciato intervento teso al recupero di quanto non versato dagli operatori multati;

RITENUTO di dover contemperare la necessità di procedere al suddetto recupero con l'esigenza di tutelare gli operatori nel particolare momento di criticità del settore ippico, così come rappresentato anche dalle associazioni di categoria, individuando una procedura che consenta di regolarizzare le singole posizioni debitorie attraverso modalità che tengano conto della mancanza di liquidità che sta causando per l'amministrazione dei ritardi sui tempi previsti per il pagamento dei premi ;

DETERMINA

Ciascun operatore, che risulta non avere pagato le multe comminate sul campo a far data dal 1° gennaio 2010 e fino al 31.12.2011, potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine del 31 dicembre 2012 alla scadenza del quale, fatta salva la produzione della documentazione comprovante l'avvenuto adempimento, si procederà alla prevista iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

Al fine di agevolare il pagamento è nella facoltà dell'Amministrazione, in luogo di procedere all'iscrizione predetta, di accordare, su domanda da far pervenire entro il suddetto termine, il recupero degli importi dovuti mediante la compensazione con i premi che saranno liquidati a favore del richiedente nei sei mesi successivi. Decorso tale termine, senza che il debito pregresso sia stato interamente saldato, si procederà all'iscrizione nella forfait list.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta